

Convenzione
Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)
Un futuro Culturale Integrato
2024-2026

Schema approvato:

➤ **dai 6 Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo**

- Area di Dalmine
- Area Nord Ovest
- Bassa Pianura Bergamasca
- Seriate Laghi
- Valle Seriana
- Sistema Bibliotecario Urbano

➤ **dalla Provincia di Bergamo**

[Novembre 2023 rev. finale 03]

Approvata da _____ di _____ in data _____

TITOLO I – Composizione e finalità della Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)

Art. 1 –Composizione della Rete Bibliotecaria Bergamasca

1. La Rete è composta da:
 - a. **Enti Principali:**
 - i. **Comuni:** sono gli Enti aderenti ai Sistemi Bibliotecari bergamaschi, generalmente dotati di una o più biblioteche, fruitori delle attività e dei servizi erogati dalla Rete stessa. Sostengono la Rete principalmente mediante risorse finanziarie proprie secondo quanto previsto nella presente convenzione.
 - ii. **Provincia di Bergamo:** è l'Ente pubblico che sostiene la Rete sia attraverso una contribuzione economica che attraverso attività.
 - b. **Enti Sostenitori:** sono gli Enti, pubblici o privati, le cui finalità siano coerenti con quelle della Rete, interessati a valorizzare e promuovere la Rete principalmente attraverso una contribuzione economica.
 - c. **Enti Aderenti:** sono i Soggetti, pubblici o privati (es. associazioni, musei, istituzioni scolastiche, Università di Bergamo, centri di documentazione, etc), principalmente del territorio bergamasco, le cui finalità siano coerenti con quelle della Rete, interessati a fruire dei servizi erogati dalla Rete stessa.
2. L'adesione alla rete avviene:
 - a. per i Comuni: attraverso il Comune Capofila del Sistema Bibliotecario a cui aderisce che viene autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità allo schema approvato dai consigli comunali;
 - b. per la Provincia di Bergamo: attraverso sottoscrizione della presente Convenzione;
 - c. per tutti gli altri Enti (Enti sostenitori, Enti aderenti) attraverso specifico accordo.

Art. 2 – Finalità

1. La Rete persegue le seguenti finalità:
 - a. facilitare la fruizione universale dei servizi bibliotecari;
 - b. promuovere e diffondere la lettura;
 - c. favorire l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi bibliotecari e culturali;
 - d. facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza;
 - e. promuovere la qualità dei servizi offerti dalla biblioteca;
 - f. promuovere il protagonismo dei cittadini;
 - g. concorrere alla promozione e realizzazione di attività e servizi culturali;
 - h. favorire il perseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030.
2. Nel perseguire le anzidette finalità, la Rete attua la più ampia collaborazione con le altre reti culturali e bibliotecarie, operanti a livello provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale ed europeo.
3. La Rete persegue inoltre la ricerca di forme gestionali che possano garantire uno

sviluppo della Rete Bibliotecaria.

4. Le finalità descritte nel precedente comma 1 sono attuate attraverso:
 - a. gestione unitaria dei servizi nell'area bibliotecaria (es. fornitura documentaria, inter prestito, sistemi informativi integrati e servizi accessori);
 - b. ottimizzazione delle procedure gestionali;
 - c. valorizzazione delle professionalità presenti nella Rete;
 - d. formazione e aggiornamento del personale operante nelle biblioteche;
 - e. monitoraggio dei servizi offerti;
 - f. costruzione di relazioni con soggetti culturali principalmente operanti sul territorio bergamasco;
 - g. promozione delle realtà locali;
 - h. integrazione dei diversi Sistemi bibliotecari, in particolare degli applicativi;
 - i. attuazione degli obiettivi dell'agenda 2030 nei diversi sistemi/biblioteche;
 - j. partecipazione a bandi di reperimento fondi a carattere provinciale, regionale, nazionale ed europei;
 - k. adesioni a reti sovraprovinciali, nazionali ed europee.

TITOLO II – Organismi di governo

Art. 3– Organismi della Rete

1. La consultazione e la partecipazione degli Enti Principali che costituiscono la Rete si realizzano mediante le seguenti tipologie di organismo:
 - a. Organismi di indirizzo politico preposti alla programmazione, alla consultazione e alla gestione dei rapporti e delle relazioni con i terzi:
 - il Presidente e il Vicepresidente;
 - la Conferenza dei Presidenti;
 - la Conferenza dei Sindaci.
 - b. Organismi tecnici preposti all'attuazione delle linee di indirizzo politico per il funzionamento dei servizi della Rete:
 - il Coordinatore;
 - il Comitato di Coordinamento dei Sistemi Bibliotecari;
 - i Responsabili di singoli servizi e attività;
 - il Comitato tecnico.
2. La partecipazione degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti" è prevista, a invito, nelle modalità indicate negli artt. 5, 8 e 10.
3. Il Comune delegato all'area "Organizzazione e innovazione", di cui al successivo art. 11, assolve al ruolo di capofila e agli obblighi riguardanti il diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ex D.lgs n. 33/2013.

Art. 4 – La Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni che hanno aderito alla Rete o da loro delegati, purché Assessori o Consiglieri comunali.
È ammessa la delega a partecipare alla Conferenza dei Sindaci attribuita per iscritto

dal Sindaco anche al rappresentante di un altro Comune.

Nel caso di partecipazione al Sistema Bibliotecario comunale attraverso delega alla Comunità Montana di appartenenza ovvero attraverso la costituzione di Unione di Comuni, è ammessa la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci attraverso il rappresentante della Comunità Montana o dell'Unione di Comuni, il quale, ai fini della formazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo, rappresenta ciascun Comune e la relativa popolazione, senza poter esprimere voti disgiunti.

2. Ha le seguenti funzioni:

- approva il **programma** della Rete;
- approva le **linee di sviluppo, gli obiettivi e le risorse** attribuite per l'attuazione del programma della Rete;
- approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il **bilancio previsionale** recante la previsione delle entrate e delle uscite da sostenersi con risorse da ripartire a valere sulla Rete;
- approva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento il **rendiconto** recante il consuntivo delle entrate e delle uscite sostenute con risorse, rispettivamente, nella disponibilità o a carico della Rete.

3. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce di regola almeno due volte l'anno. Per la validità della Conferenza è necessaria:

- in prima convocazione la presenza di almeno il 50% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e la rappresentanza di almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni (tipologia "Enti Principali");
- in seconda convocazione la presenza di almeno il 25% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e la rappresentanza di almeno il 25% più uno della popolazione dei Comuni (tipologia "Enti Principali").

5. Le decisioni sono prese, nel caso di svolgimento della Conferenza in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno il 50% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e il 50% più uno della popolazione dei Comuni rappresentati. Nel caso di svolgimento della Conferenza in seconda convocazione, le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e di almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni rappresentati.

6. La durata del mandato dei singoli membri della Conferenza dei Sindaci è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento.

7. Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 5 – La Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti (o loro delegati) dei sei Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo e dal Presidente (o suo delegato) della Provincia di Bergamo.

2. Ha le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente della Rete;
- nomina il Coordinatore della Rete;
- approva le proposte da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, relative a:
 - programma;
 - linee di sviluppo, obiettivi e relative risorse;
 - bilancio previsionale;
 - rendiconto.
- promuove lo sviluppo della Rete Bibliotecaria, l'integrazione dei diversi servizi e l'attuazione dei progetti;
- definisce i servizi e le attività da attivare in collaborazione con i Sistemi Bibliotecari e le modalità di ripartizione dei costi;
- approva le regole e modalità di erogazione e fruizione dei servizi della Rete (a titolo esemplificativo, parametri prestito documentario, numero minimo di passaggi dell'interpreto, numero massimo download risorse elettroniche);
- approva le richieste di adesione degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti" e le relative convenzioni;
- approva gli accordi di collaborazione con i diversi soggetti pubblici o privati per l'attuazione dei servizi della Rete;
- definisce politiche di valorizzazione delle piccole realtà librerie anche attraverso l'acquisto di beni o servizi;
- delibera la sospensione dei servizi offerti dalla Rete nei casi di inadempienza agli obblighi previsti nella convenzione;
- delibera la modifica delle aree di competenza attribuite ai singoli Sistemi ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione;
- delibera la modifica della ripartizione del € 1,00 pro capite ad abitante fra "acquisti di documenti cartacei e multimediali (€ 0,80)" e "l'incremento dei contenuti del servizio di biblioteca digitale" (€ 0,20) ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione;
- definisce il piano degli obiettivi e le modalità per misurarne il raggiungimento.

3. Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei 5/7 dei suoi componenti.

4. La Conferenza dei Presidenti è convocata su iniziativa del Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La seduta per deliberare l'elezione del Presidente è convocata dal Vicepresidente, se in carica, o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

5. La durata del mandato dei singoli membri della Conferenza dei Presidenti è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento.

6. Alla conferenza dei Presidenti possono essere invitati, senza diritto di voto, per specifici argomenti, anche i legali rappresentanti, o loro delegati, degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 6 – Il Presidente e il Vicepresidente

1. La conferenza dei Presidenti elegge il Presidente e il Vicepresidente fra i componenti della conferenza dei Presidenti, a scrutinio palese, fatto salvo il caso in cui anche solo un componente della Conferenza dei Presidenti faccia richiesta che la votazione sia effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti fra i

componenti con separate votazioni, con una maggioranza di almeno 5/7 dei componenti della Conferenza dei Presidenti.

2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- rappresenta la Rete nei rapporti con i terzi;
- convoca la Conferenza dei Sindaci e la Conferenza dei Presidenti e ne presiede le sedute.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporanei.

4. La durata del mandato del Presidente e del Vicepresidente è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento. Pertanto, in caso di cessazione dalla carica nel periodo di efficacia della Convenzione, si procederà a nuova elezione entro 30 giorni dalla nomina del nuovo Presidente del Sistema Bibliotecario in sostituzione di quello cessato dalla carica nell'Amministrazione di riferimento.

Art. 7 – Il Coordinatore della Rete

1. Il Coordinatore della Rete è nominato dalla Conferenza dei Presidenti tra i componenti del Comitato di Coordinamento.

2. Ha le seguenti funzioni:

- coordina il Comitato di Coordinamento e il Comitato Tecnico;
- raccorda gli organismi politici agli organismi tecnici;
- predispone una relazione annuale sullo stato delle attività svolte, in raccordo con il Comitato di Coordinamento.

Art. 8 – Il Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto da:

- le figure tecniche apicali o loro delegati dei Sistemi Bibliotecari aderenti alla Rete;
- un delegato tecnico della Provincia di Bergamo.

2. Al Comitato di Coordinamento possono essere invitati, per specifici argomenti, anche i Responsabili di attività di cui al successivo articolo 9.

3. Ha le seguenti funzioni:

a) elabora e sottopone alla conferenza dei Presidenti:

- le linee di sviluppo del programma;
- gli accordi di collaborazione con i diversi soggetti pubblici o privati per l'attuazione dei servizi;
- le regole e le modalità di erogazione e fruizione dei servizi¹;
- i progetti;
- il bilancio previsionale;
- il rendiconto;
- le attività di fundraising.

b) coordina i programmi e i servizi della Rete, in particolare quelli centralizzati quali, a titolo di esempio, gli acquisti del materiale documentario, l'interprestito, il sistema informatico;

¹ A titolo esemplificativo: parametri prestito documentario, numero minimo di passaggi dell'interprestito, numero massimo download risorse elettroniche.

- c) promuove la gestione professionale dei servizi bibliotecari;
- d) monitora i servizi e le attività erogati dalla Rete;
- e) individua e diffonde buone pratiche;
- f) collabora ai progetti di valorizzazione delle biblioteche;
- g) predispone un piano di formazione.

4. Al Comitato di Coordinamento possono essere invitati, per specifici argomenti, anche i tecnici degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 9 - I Responsabili di attività

1. I Responsabili delle attività delle aree di cui all'art. 11 sono individuati dal Coordinatore di Sistema, nel rispetto delle norme e delle organizzazioni degli Enti di appartenenza, e in funzione dell'area di competenza prevista.
2. Rispetto al servizio e/o attività della Rete per cui sono stati nominati, hanno le seguenti funzioni e responsabilità che svolgono in stretto raccordo con il proprio Coordinatore di Sistema:
 - supportano il Coordinatore nello sviluppo della propria area;
 - coordinano gruppi di lavoro;
 - attuano gli obiettivi assegnati.

Art. 10 – Il Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto dai responsabili delle biblioteche e dai bibliotecari.
2. Supporta il Comitato di coordinamento:
 - nell'attuazione degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci e dalla Conferenza dei Presidenti;
 - nello sviluppo di servizi progetti e attività.
3. Il Comitato Tecnico può essere articolato in "gruppi di lavoro", ai quali deve essere garantita da parte dei Comuni aderenti la massima partecipazione dei bibliotecari, al fine di favorire l'elaborazione e lo sviluppo di progetti, servizi e attività relativi a oggetti specifici.
4. Al Comitato Tecnico possono partecipare, per specifici argomenti, anche i tecnici degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".
5. Al Comitato Tecnico possono anche partecipare i soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono formalmente al funzionamento delle biblioteche, pur non rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 (es. leve civiche, volontari della biblioteca, etc.).

TITOLO III – Organizzazione e funzionamento della Rete

Art. 11 – Funzioni e aree di competenza

1. Le funzioni della Rete sono suddivise nelle seguenti aree:
 - a. **Organizzazione e Innovazione** comprende:

1. segreteria organizzativa;
 2. predisposizione piano degli obiettivi, progetti di sviluppo, bilancio, accordi di collaborazione;
 3. gestione del bilancio della Rete;
 4. progetti innovativi e di sviluppo;
 5. formazione;
 6. funzioni di service per oggetti non riconducibili direttamente alle singole aree;
 7. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della Rete;
 8. predisposizione bandi di finanziamento per progetti di Rete.
- b. **Servizi informativi e Promozione della lettura bambini/ragazzi** comprende:
1. sviluppo e service per i software e le banche dati;
 2. elaborazione di dati statistici;
 3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
 4. predisposizione e attuazione dei progetti, servizi e attività di promozione alla lettura rivolti a bambini, ragazzi e famiglie.
- c. **Risorse documentarie e Promozione della lettura adulti** comprende:
1. coordinamento delle attività di acquisto, catalogazione e accodamento del materiale documentario;
 2. servizio di biblioteca digitale;
 3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
 4. politiche e servizi di accessibilità all'uso delle risorse documentarie;
 5. gestione interprestito nazionale;
 6. predisposizione e attuazione dei progetti, servizi e attività di promozione alla lettura rivolti ad adulti.
- d. **Logistica e Scuola** comprende:
1. coordinamento della circolazione del materiale documentario e promozionale;
 2. monitoraggio del servizio di interprestito;
 3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
 4. sviluppo prestito interprovinciale;
 5. sviluppo di progettualità con il mondo della scuola.
- e. **Comunicazione e Marketing** comprende:
1. gestione sito internet della Rete;
 2. gestione degli strumenti di comunicazione tradizionali e social;
 3. ufficio stampa;
 4. servizi di reference della Rete;
 5. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
 6. promozione servizi bibliotecari.
- f. **Integrazione Sistemi Intercomunali con Sistema Urbano:**
1. attività di messa in contatto della RBBG con le realtà culturali di Bergamo;

2. attività di integrazione nella RBBG fra il Sistema Urbano e i 5 sistemi Intercomunali;
3. attività di collaborazione/raccordo con le realtà bibliotecarie di conservazione e specialistiche del Comune di Bergamo con la RBBG.

g. **Territorio** comprende:

1. promozione e raccordo con i diversi soggetti territoriali per lo sviluppo di un approccio integrato culturale;
2. supporto alle procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi e alla predisposizione bandi di finanziamento.

2. Le funzioni ricomprese nelle aree sopra descritte sono delegate a ciascuno degli Enti, secondo la seguente ripartizione:

- **Organizzazione e Innovazione** al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi;
- **Servizi informativi e Promozione della lettura bambini/ragazzi** al Sistema Area Nord Ovest;
- **Risorse documentarie e Promozione della lettura adulti** al Sistema Valle Seriana;
- **Logistica e Scuola** al Sistema Area di Dalmine;
- **Comunicazione e Marketing** al Sistema Bassa Pianura Bergamasca;
- **Integrazione Sistemi Intercomunali con Sistema Urbano** al Sistema Bibliotecario Urbano;
- **Territorio** alla Provincia di Bergamo.

É consentito da parte dei singoli Enti costruire collaborazioni con gli altri Sistemi per la gestione dell'area assegnata.

3. Ciascuno Ente per le aree ad esso delegate ha il compito di:

- sviluppare e gestire le aree in termini scientifici-progettuali;
- coordinare i gruppi di lavoro;
- attuare gli obiettivi assegnati;
- rendicontare le attività svolte.

4. La conferenza dei Presidenti può deliberare la modifica delle aree di competenza qualora si riscontrino impossibilità e/o criticità nella gestione da parte del singolo Ente delegato in virtù della presente convenzione.

5. Nel rispetto delle funzioni assegnate, a ciascun Ente compete la gestione organizzativa, tecnica e amministrativa delle attività connesse alle funzioni affidate e la responsabilità per i relativi risultati.

6. Per ciascuna delle aree l'Ente assegnatario svolge le attività di competenza individuando un "responsabile di area", eventuale altro personale, spazi e strumenti.

Art. 12- Attività e servizi della Rete

1. La Rete realizza principalmente i seguenti servizi e attività:

- acquisizione e catalogazione del patrimonio documentario;
- interprestito e circolazione del patrimonio;
- promozione e integrazione dei software;

- promozione e integrazione di eventi, festival e rassegne;
- sviluppo di strumenti di comunicazione e informazione;
- formazione;
- promozione di attività di contrasto al digital divide;
- sviluppo dei servizi innovativi;
- promozione della lettura per adulti e ragazzi;
- attività per raggiungere obiettivi agenda 2030;
- ricerca di fonti di finanziamento;
- monitoraggio e misurazione dei servizi erogati.

TITOLO IV – Finanziamento della Rete

Art. 13 – Compartecipazione finanziaria degli “Enti Principali”

1. La compartecipazione annuale per la copertura dei costi dei servizi/attività della Rete è suddivisa fra gli Enti principali nel seguente modo:

I. Comuni

a. Comuni aderenti ai 5 Sistemi Bibliotecari Intercomunali: sulla base della popolazione residente (rilevata al 31 dicembre 2022) con un contributo di € 0,60 per abitante così ripartiti:

- € 0,50 per il bilancio della Rete per il pagamento dei servizi/attività;
- € 0,10 per il bilancio dell’area di competenza del proprio Sistema per i costi di gestione della stessa².

b. Comune capoluogo città di Bergamo (sistema Urbano) sulla base:

- della popolazione residente (rilevata al 31 dicembre 2022) con un contributo di € 0,10 per abitante per il bilancio della Rete per il pagamento dei servizi/attività;
- del rimborso costo effettivo del servizio interprestato di cui ha beneficiato.

II. la Provincia di Bergamo con un contributo annuo di almeno € 165.000, di cui almeno € 125.000 di parte corrente, da versare al bilancio della Rete per il sostegno dei servizi di Rete.

2. Le compartecipazioni di € 0,60 sono versate dai Comuni dei Sistemi Bibliotecari Intercomunali direttamente al proprio Sistema di appartenenza.

Art. 14 – Compartecipazione documentaria dei Comuni (“Enti Principali”)

1. I Comuni partecipano all’incremento e al rinnovo del patrimonio documentario acquistando annualmente documenti per un importo di almeno € 1,00 per abitante di cui:

- a. €. 0,80 per acquisti di documenti cartacei e multimediali;
- b. €. 0,20 per l’incremento dei contenuti del servizio di biblioteca digitale.

La conferenza dei Presidenti può decidere a decorrere dal secondo anno una diversa ripartizione del € 1,00 ad abitante fra “documenti cartacei e multimediali” e “incremento biblioteca digitale”.

² Per le attività e i servizi descritti all’art. 13 della presente Convenzione.

2. Ciascun Comune dei Sistemi Bibliotecari Intercomunali annualmente:
 - a. acquista documenti cartacei per l'importo di € 0,80 cui al precedente comma attraverso la gara bandita dalla Rete;
 - b. destina la quota di € 0,20 ad abitante per l'incremento dei contenuti del servizio di biblioteca digitale.
3. Il Comune di Bergamo in considerazione della presenza di biblioteche di conservazione e museali, acquista annualmente documenti cartacei per l'importo di cui al precedente comma pari a € 0,80 ad abitante, sia dal fornitore individuato dalla Rete che attraverso altre gare bandite singolarmente.

Art. 15 – Compartecipazione finanziaria degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti"

1. Gli "Enti Sostenitori" e gli "Enti Aderenti" contribuiscono finanziariamente alla Rete come previsto in specifici accordi sottoscritti per l'adesione alla Rete secondo le modalità in essi previste.

Art. 16 – Bilancio della Rete

1. Il "bilancio di Rete" consiste nel bilancio di previsione annuale della Rete che contiene l'indicazione di budget da assegnare a ciascuna delle aree indicate nell'art. 13 per l'esercizio delle attività. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio previsionale i Sistemi Bibliotecari compensano fra di loro le somme per la gestione dei servizi della Rete, sulla base dello specifico allegato contenuto nel bilancio stesso. La compensazione potrà essere effettuata più volte nel corso dell'anno, qualora si rendesse necessaria una variazione del bilancio previsionale. Eventuali avanzi saranno riportati a residuo nell'anno successivo.
2. Oltre al bilancio di previsione è annualmente predisposto il rendiconto che evidenzia l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione dalla Rete rispetto alle diverse aree in cui la stessa è organizzata.
3. I costi delle attività e dei servizi sono pagati dal Bilancio della Rete.

TITOLO V – Durata

Art. 17 – Durata, recesso e scioglimento

1. La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026.
2. Non è ammesso il recesso anticipato.
3. Eventuali variazioni o modifiche della presente Convenzione dovranno essere approvate da tutti i Consigli degli Enti principali.
4. I Comuni si impegnano a trasmettere al proprio Sistema la deliberazione di approvazione della presente Convenzione, non appena divenuta esecutiva.

TITOLO VI: Norme transitorie e finali

Art. 18 – Foro competente

1. Le controversie che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possano definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente per legge, rimanendo escluso il ricorso ad arbitri.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di biblioteche.

_____, lì _____

Sistema Bibliotecario Area di Dalmine

Il Presidente
Francesco Bramani

Sistema Bibliotecario Area Nord Ovest

Il Presidente
Marzio Zirafa

Sistema Bibliotecario Bassa Pianura Bergamasca

Il Presidente
Juri Fabio Imeri

Sistema Bibliotecario Seriate Laghi

Il Presidente
Antonella Gotti

Sistema Bibliotecario Valle Seriana

Il Presidente
Patrizia Azzola

Sistema Bibliotecario Urbano

Il Presidente
Nadia Ghisalberti

Provincia di Bergamo

Il Presidente
Pasquale Gandolfi
